

Allegato 1)

Modifica ed integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 1598 del 27 novembre 2018 " L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione (*Columba livia domestica*) 2018-2023"

- Il paragrafo 5.7. *Operatori incaricati al controllo* viene sostituito dal seguente testo:  
**In base al dettato dell'art. 19 della L. 157/92 e dell'art. 25 della L.R. 7/95 e ss.mm.ii., sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che si avvarranno prioritariamente dei proprietari o conduttori dei fondi (proprietà/conduzione agricola dove si interviene) sui quali si attuano i piani di controllo, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché degli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali) e ai Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale possono avvalersi dei coadiuvanti agli interventi di controllo del piccione selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica della specie, il cui elenco aggiornato verrà fornito dagli Uffici decentrati della Regione Marche alla Polizia Provinciale territorialmente competente. Gli Agenti di Polizia Provinciale negli interventi di controllo possono altresì avvalersi della collaborazione delle Guardie Venatorie Volontarie di cui all'art. 37 L.R. 7/95, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio."**
  
- Quanto riportato al paragrafo 5.10. *Autorizzazione e controllo delle operazioni* viene integralmente sostituito dal seguente testo:  
**"Le operazioni di abbattimento o cattura in ambito extraurbano vengono realizzate attraverso le modalità riportate ai seguenti punti a) e b):**
  - a) **I proprietari o conduttori di fondi agricoli in possesso di licenza per l'esercizio venatorio sono autorizzati ad esercitare il controllo numerico del Piccione domestico (*Columba livia domestica*) sui propri fondi in attualità di coltivazione.**  
Nel caso in cui il proprietario o conduttore di fondi agricoli non sia in possesso di licenza per l'esercizio venatorio può espressamente delegare ad intervenire un operatore abilitato al controllo del piccione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/95, o Guardia Venatoria Volontaria, purché in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.  
I soggetti sopra indicati si intendono automaticamente autorizzati ad intervenire quando vengono rispettate le seguenti condizioni:
    - **l'attività di abbattimento può prendere avvio decorse 24 ore, riferite a giornate lavorative, dalla trasmissione di apposita comunicazione alla Polizia Provinciale competente territorialmente;**
    - **la comunicazione deve essere prodotta utilizzando apposita modulistica o applicazione elettronica sulla base di quanto stabilito con apposito Decreto del Dirigente del Settore Politiche Faunistiche Venatorie;**
    - **la comunicazione deve comunque riportare almeno le informazioni relative: all'impresa agricola, alle colture in attualità di coltivazione, ai dati dell'operatore addetto al controllo tramite abbattimento, a termini temporali in cui le colture possono essere danneggiate dai piccioni ovvero al periodo in cui verrà effettuato il controllo;**

- "l'attività di controllo tramite abbattimento dovrà essere realizzata nel completo rispetto della normativa venatoria di cui alla L. 157/92 e dalla L.R. 7/95";
  - l'attività di controllo tramite abbattimento potrà essere esercitata sia da appostamento che in forma vagante, senza l'impiego di cani, tutti i giorni della settimana a partire da un'ora dopo l'alba sino al tramonto;
  - l'attività controllo deve avvenire comunque nel rispetto di tutte le misure del presente piano;
  - l'operatore addetto all'attività di controllo dovrà rendicontare gli esiti dell'attività svolta secondo le modalità che verranno stabilite con atto del Dirigente del Settore politiche faunistiche venatorie;
  - spetta agli Agenti di Polizia Provinciale verificare il rispetto delle procedure ed adottare eventuali sospensioni degli interventi per motivate ragioni.
- b) L'attività di controllo viene realizzata inoltre secondo le modalità stabilite al successivo comma 5.10.1. con il coordinamento diretto degli Agenti di Polizia Provinciale.